



Giunta camerale /Adunanza del giorno 21.07.2026

Delibera n. 51

OGGETTO: Regolamento indennità membri Collegio dei Revisori dei Conti e rimborso spese componenti Organi camerali: aggiornamento

L'anno duemilaventisei, il giorno 21 del mese di luglio, convocata con nota n. 20844 del 14.07.2026 e successivo aggiornamento n. 20856 del 14.07.2026, alle ore 15.30 si è riunita, presso la sede di Viterbo, la Giunta camerale per deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno.

<i>GIUNTA CAMERALE CAMERA DI COMMERCIO DI RIETI-VITERBO</i>			
COGNOME	NOME	Presente	Assente
MELARAGNI	Luigia		X
MERLANI	Domenico - Presidente	X	
ORSOLINI	Rino	X	
PACIFICI	Mauro		X
PEPARELLO	Vincenzo	X	
TOSTI	Leonardo – Vice Presidente	X	

<i>COLLEGIO DEI REVISORI</i>			
COGNOME	NOME	Presente	Assente
SANTOPRETE	Giulio		X
MORACA	Arrigo		X
RUBINI	Maurizio		X

Esercita le funzioni di Segretario, il Segretario Generale Dott. Francesco Monzillo coadiuvato dalla Dott.ssa Federica Ghitarrari per la verbalizzazione.



DELIBERA DI GIUNTA N. 51 DEL 21.07.2026

OGGETTO: Regolamento indennità membri Collegio dei Revisori dei Conti e rimborso spese componenti Organi camerali: aggiornamento

Il Presidente richiama il precedente atto di Consiglio n. 12 del 16.11.2021, relativo all'adozione del *"Regolamento per le indennità dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio di Rieti Viterbo e per il rimborso delle spese ai componenti degli Organi"*.

Prende la parola il Segretario Generale per precisare che l'articolo 4 disciplina i casi in cui può essere autorizzato l'uso del mezzo proprio. La previsione vigente stabilisce che il *"rimborso delle spese per utilizzo del mezzo proprio nei limiti del quinto del costo della benzina, sulla base della tariffa dei prezzi medi mensili dei carburanti pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, debitamente autorizzato dai competenti uffici dell'ente interessato all'inizio del mandato, in tutti i casi in cui, per la funzionalità dell'incarico, si determinano condizioni tali da non consentire l'utilizzo del mezzo pubblico"* e che *"In caso di rimborso per l'uso del mezzo proprio il calcolo della distanza viene effettuato dal Comune di residenza al Comune presso cui la riunione ha luogo"*.

In proposito, il Segretario Generale ricorda che si era reso necessario adottare linee di indirizzo operativo per uniformare la determinazione di tale distanza. Pertanto, con atto prot. n. 1915 del 30.01.2024 si era stabilito di calcolare d'ufficio la percorrenza tramite il servizio web dell'ACI (*"Calcolo distanze chilometriche"*), assumendo come riferimento il numero di chilometri risultante dalla media tra il percorso più veloce e quello più breve per l'andata e il ritorno tra i Comuni interessati.

Tuttavia, una più attenta valutazione evidenzia come, per le trasferte da e verso le città metropolitane, la rigida misurazione da Comune a Comune possa non riflettere l'effettiva complessità degli spostamenti urbani. Appare quindi più coerente, in questi specifici casi, ricondurre la quantificazione dei chilometri alla dichiarazione resa dall'interessato sotto la propria responsabilità.

Il relatore propone pertanto che, in deroga al criterio generale ACI, per le sole trasferte effettuate all'interno del territorio di Roma Capitale e dei comuni capoluogo delle Città Metropolitane, il rimborso sia determinato sulla base dei chilometri effettivamente percorsi, attestati tramite dichiarazione sostitutiva rilasciata e sottoscritta dal beneficiario, ferma restando la necessaria verifica di congruità delle distanze dichiarate da parte degli uffici. Inoltre appare necessario semplificare quanto previsto al comma 3 dell'art.6 prevedendo una semplice comunicazione preventiva da parte dei Consiglieri camerali in luogo dell'autorizzazione.

LA GIUNTA

- UDITI i riferimenti e le relazioni del Presidente e del Segretario Generale;
- VISTO il *Regolamento sui rimborsi spettanti agli organi camerali*, adottato dal Consiglio con atto n. 12 del 16.11.2021;
- RICHIAMATO l'atto del Segretario Generale prot. n. 1915 del 30.01.2024, recante le linee di indirizzo operativo sulla determinazione delle distanze ai fini del riconoscimento dei rimborsi chilometrici;

All'unanimità,



DELIBERA

- di proporre al Consiglio di aggiornare gli articoli 4 e 6 del *“Regolamento per le indennità dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio di Rieti Viterbo e per il rimborso delle spese ai componenti degli Organi”*, approvato con atto del Consiglio n. 12 del 16.11.2021, ridefinendo i *“Criteri di determinazione del rimborso delle spese di viaggio”* secondo le variazioni di seguito riportate:

Articolo 4 – Criteri di determinazione del rimborso delle spese di viaggio

1. Ai componenti degli organi camerali residenti fuori dal Comune in cui ha luogo la riunione spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i seguenti limiti:
 - a. biglietto del treno, nel limite dell'importo previsto per la classe «premium» o equivalente;
 - b. biglietto aereo in classe “economy” o equivalente;
 - c. rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio nei limiti di un quinto del costo del carburante, calcolato sulla base della tariffa dei prezzi medi mensili pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico (ora MIMIT). L'uso del mezzo proprio deve essere preventivamente autorizzato dai competenti uffici dell'Ente all'inizio del mandato, o quando cambia il mezzo utilizzato, e spetta esclusivamente nei casi in cui le esigenze funzionali dell'incarico non consentano l'utilizzo dei trasporti pubblici. L'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio è finalizzata esclusivamente a garantire la dovuta copertura assicurativa.

Il rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio è ammesso previa dichiarazione dell'interessato, rilasciata sotto la propria responsabilità, che attesti almeno una delle seguenti condizioni:

- i mezzi di trasporto pubblici non servono la tratta interessata e/o gli orari di percorrenza non consentono di rispettare l'orario di convocazione della riunione;
- l'utilizzo dei mezzi pubblici risulta economicamente più oneroso rispetto al mezzo proprio, o quest'ultimo consente comunque di evitare ulteriori spese di trasferta, quali vitto o pernottamento;
- l'utilizzo del mezzo pubblico, a causa di orari e coincidenze, risulta inadeguato e comporta un tempo di percorrenza (per il singolo tragitto residenza-sede camerale) superiore di almeno trenta minuti rispetto all'uso del mezzo proprio.

In via ordinaria, il calcolo della distanza per l'uso del mezzo proprio viene effettuato d'ufficio dal Comune di residenza al Comune in cui si tiene la riunione, utilizzando il servizio ACI “Calcolo distanze chilometriche” e prendendo a riferimento la media tra il percorso più veloce e il percorso più breve per l'andata e il ritorno. In deroga a quanto precede, per le trasferte da e verso il territorio di Roma Capitale e dei comuni capoluogo delle Città Metropolitane, il rimborso è determinato sulla base dei chilometri effettivamente percorsi, attestati mediante apposita dichiarazione sottoscritta dal beneficiario, ferma restando la verifica di congruità del percorso dichiarato.

- d. biglietto di altri mezzi pubblici necessari a raggiungere il Comune sede della riunione;
- e. utilizzo del servizio taxi, esclusivamente nei casi in cui siano certificate condizioni oggettive che impediscano l'utilizzo dei mezzi pubblici o dell'auto propria;



- f. in caso di viaggio aereo, le spese di parcheggio del mezzo proprio presso i terminal e i parcheggi aeroportuali, nel limite massimo di euro 50,00;
 - g. il pedaggio autostradale.
-
- 2. I costi sostenuti danno diritto al rimborso solo se comprovati da documentazione in originale. I biglietti o i documenti cumulativi saranno rimborsati anche in copia, purché dichiarata conforme all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con l'indicazione dell'amministratore camerale che ha allegato l'originale alla propria nota di missione.
 - 3. In caso di prenotazione di biglietti online, alla richiesta di rimborso devono essere allegati sia la stampa della conferma di prenotazione sia il documento di viaggio (carta d'imbarco/titolo di viaggio).
 - 4. È previsto il rimborso del costo del biglietto di viaggio anche nei casi di rinvio o annullamento delle riunioni già convocate.
 - 5. Nessun rimborso è dovuto qualora la riunione si svolga nello stesso Comune di residenza del componente, o in una località distante meno di 10 km dalla sede dell'Ente.

Articolo 6- Rimborsi delle spese per missioni istituzionali

....

- 3. I componenti degli organi camerali prima di recarsi in missione devono fare apposita comunicazione al Segretario Generale.

.....

IL SEGRETARIO GENERALE
(Francesco MONZILLO)



Firmato digitalmente da:
Monzillo Francesco
Firmato il 24/07/2026 13:11
Seriale Certificato: 5184910
Valido dal 04/12/2025 al 04/12/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL PRESIDENTE
(Domenico MERLANI)



Firmato digitalmente da:
Merlani Domenico
Firmato il 24/07/2026 12:44
Seriale Certificato: 5290377
Valido dal 23/12/2025 al 23/12/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA